

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 20 giugno 1951 concernente la designazione dell'Autorità
competente ad inoltrare querela penale nei delitti di trascuranza dei
doveri di assistenza familiare (completazione della legge
28 maggio 1941 di applicazione del CPS)

(del 24 gennaio 1952)

Con la novella legislativa 5 ottobre 1950 di revisione dell'art. 217 del CPS si è trasformato in delitto di azione privata il delitto di trascuranza dei doveri di assistenza familiare che prima era di azione pubblica.

Si è voluto con ciò impedire che l'azione d'ufficio delle Autorità giudiziarie portasse a delle inopportune condanne o turbasse oltre il necessario la vita familiare anche laddove il tempestivo rinsavimento del colpevole avrebbe potuto portare ad una sempre auspicabile riconciliazione.

Ma oltre che alla parte lesa l'art. 217 del CPS estende il diritto di querela a determinate Autorità per impedire, e sono parole del presidente della Corte delle Assise correzionali on. Giudice Gastone Luvini, «che dei colpevoli poco scrupolosi approfittino della inerzia, o della soggezione, o del timore dei loro familiari, sia trattenendoli dall'inoltrare querela, sia forzandoli a recederne».

Il messaggio del Consiglio di Stato stabilisce che, nel nostro Cantone, tale Autorità è il Dipartimento dell'interno.

La Commissione della Legislazione aderisce a tale designazione, sottolineando che i casi nei quali si possono ravvisare gli estremi dell'art. 217 del CPS dovranno essere sollecitamente segnalati al Dipartimento dell'interno dalle Autorità di tutela e dall'Autorità di assistenza affinché il Dipartimento stesso possa provvedere nei suoi incumbenti entro il termine di tre mesi dell'art. 29 CPS. E la Commissione sottolinea pure che il Dipartimento dovrebbe designare per ogni caso un suo rappresentante, il quale sia autorizzato ad eventualmente recedere dalla querela senza una nuova risoluzione dipartimentale, e ciò per permettere che al dibattimento si possano perfezionare delle transazioni che tolgano subito il processo.

La Commissione propone di accettare il progetto di legge in esame che trova la sua fonte nel § 2 dell'art. 217 CPS.

Per la Commissione della Legislazione:

Giovannini, relatore
Bernasconi — Lafranchi — Masina —
Papa — Pellegrini P.
